



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sez. XVII civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudia Pedrelli	Presidente
dott. Fausto Basile	Giudice
dott. Vittorio Carlomagno	Giudice Relatore

nella causa iscritta al n. 44883 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020
promossa da

ADICONSUM NAZIONALE – Associazione a Difesa dei Consumatori e Ambiente, in persona legale rappresentante *pro tempore* Dott. Carlo De Masi, in forza di mandato collettivo da parte dei seguenti utenti

- 1) Federico Pfahler
- 2) Chiara Lisa Godenzi
- 3) Maria Chiara Francesca Tricomi
- 4) Iuliana Vasilica Draghici

Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Rosetta, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Viminale 43

ATTRICE

contro

BLU PANORAMA AIRLINES S.p.a., C.F. 13974081005, con sede in Fiumicino (RM), in Viale Delle Arti n. 123, Pal. D, contumace

CONVENUTA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.21 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Collegio è chiamato ad effettuare una valutazione sommaria della ammissibilità dell'azione di classe ex art. 140 *bis* D. Lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), esercitata dall'odierna attrice su mandato dei consumatori indicati in epigrafe, per l'accertamento della responsabilità della BLUE PANORAMA Airlines, derivante da pratiche commerciali scorrette e aggressive, perpetrate a danno

dei predetti consumatori i quali, nei mesi di maggio e luglio 2019, hanno acquistato dalla compagnia aerea biglietti per voli nazionali e internazionali con partenza o destinazione in un aeroporto italiano.

Parte convenuta non si è costituita in giudizio e dunque non ha replicato alle domande attoree.

Le considerazioni che seguono sono svolte ai soli fini della valutazione della ammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 140 *bis* del D. Lgs. n. 206/2005, essendo riservata ogni valutazione rilevante ai fini della decisione finale alla successiva pronuncia di merito.

L'art. 140 *bis* comma 6 del D. Lgs. n. 206/2005 stabilisce che la domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 140 *bis*, nonché quando il preponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

L'azione di classe è posta a tutela di interessi collettivi o di diritti individuali omogenei di consumatori o utenti, intendendosi tali in base all'art. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005 le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e, ai sensi dell'art. 140 *bis* comma 2 lett. c) del codice del consumo, tutela i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. In linea generale, l'azione di classe quando è diretta alla tutela di diritti individuali omogenei, risarcitori o restitutori di una pluralità di consumatori e utenti, ha come scopo il rafforzamento della tutela di questi ultimi (v. Cass. SU 2610/2017).

Alla luce dei predetti criteri, in base al quale vanno esaminate le domande proposte da parte attrice, la domanda deve ritenersi ammissibile, essendo esercitata a tutela dei diritti omogenei alla restituzione di importi illegittimamente addebitati ai consumatori in conseguenza di pratiche commerciali scorrette poste in essere da BLUE PANORAMA.

Difatti, la domanda attorea ha ad oggetto: l'accertamento della responsabilità di BLUE PANORAMA per le pratiche commerciali scorrette ed aggressive operate in danno ai consumatori attraverso l'applicazione di penali illegittime, addebitate, nell'imminenza del volo, per il fatto di aver commesso errori nella registrazione dei nominativi dei passeggeri in sede di acquisto del biglietto; l'accertamento della vessatorietà delle condizioni generali di contratto applicate da BLUE PANORAMA dal 1.10.2013 al 13.2.2020; la condanna di BLUE PANORAMA alla restituzione degli importi illegittimamente incamerati o, in via subordinata, per la riduzione in via equitativa, ai sensi dell'art. 1384 c.c., del valore delle penali applicate, con obbligo di BLUE PANORAMA alla restituzione dell'eccedenza. Le domande proposte devono pertanto ritenersi incluse nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 140 *bis* comma 2 lett. c) sopra richiamato.

In relazione alla non manifesta infondatezza della domanda, la stessa può desumersi dai provvedimenti emessi dalla AGCM, nel 2019 e nel 2020, la cui efficacia è stata confermata dal Tar Lazio in sede cautelare, che hanno accertato l'attuazione da parte di BLUE PANORMA di pratiche commerciali scorrette in danno di consumatori ed utenti.

La classe risulta definita in modo sufficientemente determinato e secondo un criterio di effettiva omogeneità delle posizioni soggettive di ciascun consumatore coinvolto, agendo ADICONSUM come rappresentante di quattro consumatori che, immediatamente prima dell'imbarco e sotto la minaccia di perdere il volo, a causa di meri errori formali presenti nelle carte di imbarco, spesso consistenti nella omessa indicazione del secondo o terzo nome/cognome del passeggero, sono stati tutti costretti all'acquisto di un nuovo biglietto aereo e/o hanno subito l'applicazione di penali spropositate, il cui esatto ammontare non risultava indicato nelle condizioni generali di contratto e che venivano contestate ai viaggiatori solo in sede di imbarco. Può dunque ravvisarsi l'omogeneità delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo ai consumatori, nonché l'omogeneità delle pretese restitutorie che, seppur non identiche, risultano omogenee sotto il profilo dell'an, differenziandosi solo nell'ammontare degli importi addebitati.

Il requisito della omogeneità risulta integrato anche sul piano cronologico – temporale, essendo lo stesso individuato nel lasso temporale dal 1.10.2016 (*dies a quo*) al 13.02.2020 (*dies ad quem*), che coincide con il periodo di riferimento delle pratiche commerciali scorrette individuato dalla AGCM, avendo BLUE PANORAMA modificato la “policy del nominativo” solo a partire dal 14.02.2020, data in cui deve ritenersi chiusa la finestra temporale utile per l'adesione all'azione di classe.

Con riferimento al profilo soggettivo, secondo quanto dedotto nella citazione, appare pacifica la qualificazione in chiave consumeristica degli aderenti indicati in epigrafe, facendo riferimento i fatti di causa a pratiche commerciali assunte nel contesto di viaggi tra parenti e per finalità vacanziera e di svago.

Infine, deve rilevarsi che ADICONSUM, iscritta nel registro di associazioni dei consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del Codice del consumo, appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe dei consumatori e che non vi è alcuna contestazione circa l'eventuale ricorrenza di un conflitto di interessi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve dichiararsi l'ammissibilità della domanda proposta da ADICONSUM, su mandato dei consumatori Federico Pfahler, Chiara Lisa Godenzi, Maria Chiara Francesca Tricom e Iuliana Vasilica Draghici; parte attrice ha infatti documentato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 140 *bis*, sia con riferimento all'ambito di

applicazione della norma, sia in punto di non manifesta infondatezza della domanda nonché di omogeneità dei diritti individuali tutelabili.

Ai sensi dell'art. 140 *bis* comma 9 lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005, potranno presentare adesione all'azione collettiva i consumatori che

- nel periodo compreso tra il 1.10.2016 e il 13.2.2020 hanno acquistato biglietti aerei da BLUE PANORMA, anche sotto il marchio BLUE-EXPRESS Airlines, con partenza o con destinazione in un aeroporto italiano,
- hanno subito degli addebiti per l'omissione dell'eventuale secondo/terzo nome o cognome oppure nel caso di alterazione/ inversione/ non corretta indicazione del proprio nome/cognome, anche qualora sostanziatasi in una penale pari all'acquisto di un nuovo biglietto, seppur riferito al medesimo volo già in precedenza pagato; in una penale di importo forfettario, a titolo di "reprint fee"; in un importo pari all'addebito di entrambe le predette penali;
- intendano ottenere la restituzione degli importi illegittimamente addebitati, oltre agli interessi legali a far data dal giorno dell'addebito, rinunciando ad altra forma di risarcimento o altra azione individuale sul medesimo titolo.

Gli aderenti dovranno allegare alla domanda di adesione: 1) la prenotazione del volo e/o carta di imbarco o un titolo equivalente al biglietto ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004; 2) una ricevuta o altro documento attestante il pagamento effettuato in conseguenza dell'applicazione della "policy del nominativo" in data coincidenza alla data di partenza.

Sono fissate nel dispositivo le forme di pubblicità del presente provvedimento ritenute idonee a favorirne la conoscibilità tra il pubblico.

P. Q. M.

il Tribunale di Roma, sez. XVII, visto l'art. 140 *bis* del D. Lgs. n. 206/2005:

- 1) dichiara ammissibile l'azione proposta da ADICONSUM, su mandato dei Signori Federico Pfahler, Chiara Lisa Godenzi, Maria Chiara Francesca Tricomi e Iuliana Vasilica Draghici, nei confronti di BLUE PANORAMA Airlines S.p.A.;
- 2) dichiara che possono aderire all'azione di classe dichiarata ammissibile al precedente capo 1) tutti i consumatori che, nel periodo compreso tra il 1.10.2016 e il 13.02.2020 hanno acquistato biglietti aerei da BLUE PANORAMA Airlines (inclusi i biglietti a marchio "BLUE EXPRESS

Airlines”) e che hanno subito addebiti, a titolo di penali o per il riacquisto del medesimo biglietto, a causa di errori materiali nella indicazione del nominativo del passeggero (omissione dell’eventuale secondo/terzo nome o cognome, alterazione/ inversione/ non corretta indicazione del proprio nome/cognome);

- 3) dispone che la pubblicità prevista dall’art. 140 *bis* comma 9 del D. Lgs. n. 206/2005 sia effettuata da parte attrice mediante pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione alle parti: A) per una volta e a caratteri doppi rispetto al normale su due quotidiani nazionali e due riviste settimanali individuati da parte attrice; B) in modo continuativo, sino alla scadenza del termine per l’adesione, sulle home page dei siti internet www.adiconsum.it;
- 4) fissa il termine perentorio sino al 15.11.2022 per il deposito in cancelleria, anche a cura di ADICONSUM, degli atti di adesione, avvisando i consumatori che tali atti di adesione dovranno contenere l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria; devono in particolare essere indicati i biglietti aerei acquistati, data di acquisto, le penali o gli importi aggiuntivi addebitati e relativa data di addebito; devono inoltre essere allegati i documenti idonei a fornire la prova dell’acquisto e degli addebiti. In caso di adesione per il tramite di ADICONSUM, quest’ultima avrà l’onere di depositare in cancelleria le adesioni a lei pervenute entro il medesimo termine del 15.11.2022
- 5) dispone che copia integrale della presente ordinanza sia trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del comma 9 dell’art. 140 *bis* del D. Lgs. 206/2005, affinché possa curarne le ulteriori opportune forme di pubblicità;
- 6) rinvia per l’ulteriore trattazione del procedimento dinnanzi al dott. Vittorio Carlomagno quale giudice istruttore all’udienza del 14.12.22 ore 10.15, riservando al giudice istruttore l’adozione di ogni provvedimento idoneo ad assicurare la trattazione della causa e l’eventuale istruzione probatoria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.04.2022

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott. Vittorio Carlomagno

Dott.ssa Claudia Pedrelli